



PARTE SPECIALE “L”

**INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI
ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA**

Storico delle modifiche:

Versione	Causale modifiche	Data
I Versione	Approvazione del Consiglio di Amministrazione	05/03/19
II Versione	Revisione Modello	09/03/21
III Versione	Revisione del Modello	21/11/24



PARTE SPECIALE “L” – INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA

1. **Le fattispecie dei reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria**

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D.lgs. n. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della Società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all’intero sistema di controllo previsto dal Decreto. Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, riportiamo, qui di seguito, una breve descrizione dei reati richiamati dall’art. 25-decies (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria) introdotto nel D.lgs. n. 231/2001 dalla Legge 116/09 del 3 agosto 2009 (art. 4).

La Legge 116/2009 ha introdotto l’art. 25-decies del D.Lgs. 231/01, norma questa che è stata ulteriormente novellata dal D.Lgs. 121/2011.

Ai sensi dell’art. 25-decies D.Lgs. 231/01:

In relazione alla commissione del delitto di cui all’articolo 377-bis del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

2. **Le “attività sensibili” ai fini del d.lgs. n. 231/2001**

L’art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione e di gestione previsti dal Decreto, l’individuazione delle cosiddette attività “sensibili” o “a rischio”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal d.lgs. n. 231/2001.

L’analisi dei processi aziendali di Monte Tabor Cooperativa Sociale, svolta nel corso del progetto ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate nel paragrafo 1. Qui di seguito sono elencate le attività sensibili esaminate:

ATTIVITA’	DIREZIONE	PRESIDI
1. Gestione dei rapporti con l’Autorità Giudiziaria	<ul style="list-style-type: none">Tutti i dipendenti, dirigenti, amministratori, legale rappresentante, collaboratori e comunque tutti coloro che prestano attività lavorativa per la Cooperativa	<ul style="list-style-type: none">Codice EticoPS



- | | | |
|--|----------------------|--|
| | • Consulenti esterni | |
|--|----------------------|--|

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori, dai dirigenti e dai dipendenti “esponenti aziendali” della Cooperativa nelle aree di attività a rischio, nonché dai collaboratori esterni e *partners*, già definiti nella Parte Generale (qui di seguito tutti denominati “Destinatari”).

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti dal Decreto.

3. *Il sistema dei controlli*

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla Società sulla base delle indicazioni fornite dalle principali associazioni di categoria, quali le Linee Guida Confcooperative, nonché dalle “*best practice*” internazionali, prevede con riferimento alle attività sensibili e ai processi strumentali individuati:

- Principi generali degli *standard* di controllo relativi alle attività sensibili;
- *Standard* di controllo “specifici” applicati alle singole attività sensibili.

Principi generali degli standard di controllo relativi alle attività sensibili

Si rimanda a quanto previsto nelle Norme Generali di Comportamento previste nella Parte Speciale (paragrafo precedente alla parte speciale “A”) del presente Modello 231.

Standard di controllo specifici

Le regole ed i divieti riportati nei Principi Generali si concretizzano in principi di comportamento che devono essere rispettati nell’ambito dell’operatività aziendale della Cooperativa. Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti a rispettare le seguenti norme specifiche di comportamento:

- assicurare la dovuta collaborazione astenendosi dall’adottare comportamenti reticenti, omissivi o che possano risultare, anche indirettamente e/o involontariamente, di intralcio all’operato degli organi di Giustizia;
- assicurare che gli accordi con i legali che supportano la Società siano formalizzati sulla base di *format* standard aziendali in conformità alla normativa vigente;
- assicurare che i predetti accordi riportino indicazione del compenso pattuito, del dettaglio della eventuale prestazione di servizi da effettuare e di eventuali *deliverable* da produrre in relazione all’attività svolta (nel caso in cui la prestazione stessa lo preveda);
- lo studio legale esterno incaricato di assistere la Società nel contenzioso deve provvedere a fornire l’aggiornamento scritto circa le cause in essere;
- garantire che al termine dell’incarico sia richiesto al consulente e allo studio legale esterno incaricato di assistere la Società nel contenzioso di dettagliare per iscritto le prestazioni effettuate;
- garantire la tracciabilità di tutte le fasi di giudizio nonché la possibilità di accesso ai relativi atti;
- la tempestiva comunicazione al proprio superiore gerarchico e all’Organismo di Vigilanza di eventuali richieste o offerte di denaro, di doni (ad eccezione di quelli di modico valore, per tali intendendosi quelli d’uso in relazione alle circostanze), di favori di qualunque tipo.

La Cooperativa si impegna a fare in modo che nella propria organizzazione aziendale gli obiettivi annuali prefissati siano tali da non indurre comportamenti illeciti e siano invece focalizzati su di un



risultato possibile, specifico, concreto, misurabile e relazionato con il tempo previsto per il suo raggiungimento.

Nell'espletamento delle relative attività/funzioni, oltre alle regole ed ai principi della presente Parte Speciale, tutti i Destinatari sono altresì tenuti a conoscere e rispettare tutte le regole ed i principi incorporati, *inter alia*, nelle seguenti procedure e /o documenti ufficiali della Cooperativa:

A) Codice Etico;

B) Codice di condotta per parti terze.

4. Procedure di prevenzione

La Cooperativa adatterà un sistema di controlli interno volto a prevenire la commissione dei reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

5. Reporting verso l'Organismo di Vigilanza

Attraverso gli appositi canali dedicati:

1. chiunque venga a conoscenza di violazioni del Modello 231 o delle procedure adottate in materia dovrà immediatamente segnalarlo all'O.d.V.;
2. chiunque venga a conoscenza di situazioni di pericolo o di inadeguatezza del sistema preventivo posto in essere contro i reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria o, in ogni caso, di situazioni di pericolo o anomalie dovrà immediatamente segnalarlo all'O.d.V..